

Termine d'opposizione: 31 marzo 1966

**Decreto federale
che approva delle convenzioni internazionali concernenti
la navigazione marittima (convenzioni di Ginevra del 1958)**

(Del 14 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1965¹,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvate le seguenti convenzioni internazionali, firmate dalla Svizzera il 29 aprile 1958 alla conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo:

- a. Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente il mare territoriale e la zona attigua ;
- b. Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente l'alto mare;
- c. Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche d'alto mare ;
- d. Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente gli zoccoli continentali ;
- e. Protocollo facoltativo del 29 aprile 1958 concernente la composizione obbligatoria delle controversie.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

Art. 2

Il presente decreto soggiace al disposto dell'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale, concernente il referendum in materia di trattati internazionali.

¹ FF 1965 II, 43.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 dicembre 1965.

Il Presidente: **P. Graber**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 dicembre 1965.

Il Presidente: **D. Auf der Maur**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 14 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *31 dicembre 1965.*

Termine d'opposizione: *31 marzo 1966.*

Termine d'opposizione: 31 marzo 1966

**Decreto federale
che approva il trattato tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica federale di Germania sulla rettificazione
della frontiera nel settore Costanza-Neuhausen am Rheinfall**

(Del 17 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 8 e 85, numero 5, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 agosto 1965,

decreta:

Art. 1

¹ È approvato il trattato, firmato il 23 novembre 1964, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla rettificazione della frontiera nel settore Costanza-Neuhausen am Rheinfall.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto soggiace al disposto dell'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale, concernente il referendum in materia di trattati internazionali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 dicembre 1965.

Il Presidente: **D. Auf der Maur**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Graber

Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 17 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *31 dicembre 1965.*

Termine d'opposizione: *31 marzo 1966.*

Decreto federale che approva delle convenzioni internazionali concernenti la navigazione marittima (convenzioni di Ginevra 1958) (Del 14 dicembre 1965)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	52
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	31.12.1965
Date	
Data	
Seite	639-642
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 493

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.